



COMUNE DI RAVENNA
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE PER LE
IMPRESE
Ufficio Gestione Demanio Marittimo e Strutture Ricettive

Ordinanza .TL 829 del 22 Maggio 2006

Assegnazione di spazi per l'esercizio della pratica naturista

Concessione n. 1/2006 rilasciata dalla Regione Emilia Romagna.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il naturismo è un movimento nato da oltre un secolo per opporsi agli eccessi dell'urbanesimo, che promuove una vita sana in armonia con le leggi della natura e nel rispetto dell'ambiente e del territorio;
- detto movimento professa, tra l'altro, la pratica del nudismo, come condizione necessaria per un'armoniosa espansione delle forze fisiche e psichiche e che, inteso come nudità integrale in promiscuità di sessi e di età fra persone consenzienti, riveste carattere sociale, è spontaneo ed educativo;
- solo in Europa, si calcolano oltre 17 milioni di naturisti con oltre 700 strutture turistiche con possibilità di soggiorno ed innumerevoli palestre, piscine, saune a loro riservate e che la sua diffusione è divenuta un aspetto della modifica del costume e nella cultura collegandosi all'esigenza di un miglior rapporto con la natura e con un ambiente tutelato, la cui funzione è attuata con il medesimo rispetto;
- negli ultimi 40 anni, il naturismo si è diffuso anche in Italia, con la nascita di numerose associazioni, anche in gemellaggio con quelle straniere, le quali reclamano "oasi naturalistiche" che consentano ai propri associati, fornendo loro precise regole di comportamento ed apposite strutture, di esporsi liberamente al sole;

considerato che:

- l'attuale condizione d'indeterminatezza causa una mescolanza tra i nudisti e coloro che non lo sono con reciproco imbarazzo, mentre sia gli uni che gli altri hanno diritto che sia tutelata la loro sensibilità;
- per una maggiore valorizzazione dell'offerta turistica, è opportuno strutturare un segmento di turismo a tutela di chi lo pratica;
- per motivi di riservatezza, tutela della privacy, tutela dell'ambiente nonché per motivi di ordine pubblico l'Amministrazione Comunale intende garantire la pratica del naturismo consentendo l'organizzazione, la delimitazione e la predisposizione di spazi atti a favorire l'esercizio di tale pratica;
- Vista l'istanza presentata dal Comune di Ravenna in data Marzo 2006 alla Regione Emilia Romagna -. Ufficio Demanio di Ravenna – intesa ad ottenere una concessione temporanea di un tratto di arenile ubicato a Sud dell'abitato di Lido di Dante per la pratica del naturismo, dal 11 Giugno al 10 Settembre 2006

preso atto che:

- l'area individuata per l'esercizio delle pratiche del naturismo si trova in adiacenza alla riserva naturale orientata duna costiera ravennate e foce torrente Bevano;.

Visti :

- la costituzione della riserva naturale orientata duna costiera ravennate e foce torrente Bevano ai sensi del D.M. 5 Giugno 1979;
- la concessione Demaniale Marittima n. /2006-Rep.- rilasciata dalla Regione Emilia Romagna; - Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche;
- La legge 24 Novembre 1981, n.689 e il decreto Legislativo 30 Dicembre 1999 recante "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art.1 della Legge 25 Giugno 19099, n.205";
- La legge 8 Luglio 2002, n.172 recante "Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico";
- Gli articoli 28,30, 1161 e 1164 del Codice della Navigazione e gli articoli 27,28 e 50 del relativo Regolamento di Esecuzione;
- Il Regolamento di Organizzazione dei Servizi, degli Uffici e della Dirigenza;

Premesso quanto sopra esposto in narrativa

- a) **Individua** uno spazio pubblico comprensivo di arenile destinato alla pratica del naturismo in località Lido di Dante (spiaggia libera a Sud del lido omonimo con inizio a mt. 50 dalla perpendicolare alla battigia dello stradello pinetale esistente per mt. 500 come da planimetria allegata). Tale spazio, appositamente segnalato con cartelli e tabellazioni, è riservato alla pratica del naturismo dal 11 Giugno all' 10 Settembre 2006;
 - b) **Dispone** che l'accesso all'area suddetta avvenga utilizzando **esclusivamente** l'arenile o gli stradelli all'uopo segnalati con apposita tabellazione, vietando conseguentemente a chiunque, al fine di preservare l'ecosistema dunoso l'occupazione, il passaggio e lo attraversamento , al di fuori degli stradelli suddetti, della duna costiera;
 - c) **Vieta** a chiunque, al fine di preservare l'ecosistema dunoso , l'occupazione, il passaggio e l'attraversamento al di fuori degli stradelli di cui al punto b), della duna costiera;.
 - d) **Dispone** che le infrazioni saranno punite , se il fatto non costituisce reato, applicando – a seconda dei casi ed in conformità alle disposizioni della Legge 689/81 – le sanzioni pecuniarie amministrative di cui all'Art.1164 del Codice della Navigazione, commi 1 e 2, e successive modifiche ed integrazioni:
 - comma 1°: pagamento di una somma da 1.032,00 Euro a 3.098,00 Euro;
 - comma 2°: pagamento di una somma da 100,00 Euro a 1.000,00 Euro.
- Si precisa inoltre che la sanzione pecuniaria di cui al 2° comma dell'Art.1164 del Codice della Navigazione si applicherà a fronte dell'accertata violazione di divieti fissati con Ordinanza dalla Pubblica Autorità in materia di uso del Demanio Marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, mentre la sanzione prevista al 1° comma dell'Art.1164 del Codice della Navigazione sarà irrogata negli altri casi.
- Proventi: al Comune di Ravenna;

Avverte che:

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in via amministrativa al Presidente della Giunta Regionale entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza della pubblicazione all'Albo Pretorio del presente provvedimento, nonché, in alternativa, ricorso al T.A.R. della Regione Emilia Romagna entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente atto..

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza..

IL DIRIGENTE

(Dott.ssa BISSI Paola)